

**COMUNE DI MONTEGROTTO TERME**  
**SETTORE TRIBUTI**

**I.C.I. 2003**  
**Informazione per i cittadini**

**A CHI RIVOLGERSI**

<b>A chi rivolgersi</b>	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
<b>Indirizzo</b>	Piazza Roma, 1
<b>Telefono</b>	049 8928723-725
<b>Fax</b>	049 8928718-717
<b>E-mail</b>	<a href="mailto:Tributi@montegrotto.org">Tributi@montegrotto.org</a>
<b>Internet</b>	<a href="http://www.montegrotto.org">www.montegrotto.org</a>
<b>Orario</b>	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 - giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

**CHI PAGA L'I.C.I.**

Devono pagare l'I.C.I. i possessori di fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati. Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali. Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta. Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario. Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I è il concessionario.

**QUANDO SI PAGA**

I cittadini possono pagare l'imposta in due rate:

**Dal 1° giugno al 30 giugno 2003:** con la prima rata si deve versare il 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base delle aliquote e detrazioni in vigore nel 2002.

**Dal 1° al 20 dicembre 2003:** con la seconda rata si deve versare la parte rimanente dell'imposta effettuando l'eventuale conguaglio che risulta in base alle variazioni deliberate dal comune per l'anno 2003.

E' sempre possibile versare entro il 30 giugno in una unica soluzione, applicando le aliquote del 2003, l'intera imposta dovuta. Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2003).

## Casi particolari

**Eredità.** In caso di decesso del proprietario, l'imposta dovuta dagli eredi si può pagare entro 6 mesi la normale scadenza. Quindi entro questi termini:

- se il proprietario è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 20 dicembre dello stesso anno;
- se il proprietario è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può venire pagata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute.

L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.

**Cittadini residenti all'estero.** I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile in Italia, possono versare l'intera imposta entro il 20 dicembre 2003. In questo caso sull'importo della prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

Agli effetti ICI, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, viene considerata abitazione principale, purché non concessa in locazione a terzi.

**Per gli immobili inagibili e/o inabitabili** e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50 %. Tale riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico.

## PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

### *Esempio n.1*

- Acquisto appartamento 8 aprile 2003 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile	1 mese
	1 maggio - 30 giugno	2 mesi
	1 luglio - 31 dicembre	6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2003 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo	3 mesi
	1 aprile - 8 aprile	0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

## DOVE SI PAGA

L'imposta può essere pagata usando gli appositi bollettini:

- in qualsiasi Ufficio Postale, sul conto corrente postale n. 294355, intestato alla "Gerico Spa-Via Torino, 164 30172 Mestre VE" con addebito delle spese postali;
- presso gli sportelli del Concessionario Gerico. S.p.a. senza addebito delle commissioni;
- presso la filiale di Montegrotto Terme della Cassa di Risparmio di Pd e Ro, senza addebito delle commissioni bancarie,
- via internet con carta di credito, collegandosi al sito del Concessionario Gerico S.p.A. – [www.gericotributi.it](http://www.gericotributi.it) – esclusivamente nel mese di giugno e dicembre 2003, o al sito delle Poste – [www.poste.it](http://www.poste.it) – con il pagamento delle relative commissioni.

## QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2003 è necessario conoscere questi dati:

### *Base imponibile*

**Fabbricati:** la rendita della singola unità immobiliare va aumentata del 5% (nessuna ulteriore maggiorazione rispetto allo scorso anno) e moltiplicata per:

- 100 per tutti i fabbricati classificati nelle categorie A, B, C. (abitazioni, garage, magazzini ecc.)
- 50 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo) (\*);
- 34 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe);

In mancanza di una rendita attribuita dal Catasto, si utilizza la rendita di un immobile della stessa zona e con caratteristiche simili a quello posseduto (cosiddetta rendita "presunta").

(\*) Per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti internamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) e/o i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze.

**N.B.** L'Agenzia del Territorio - Piazzale Stazione, 6, Padova - ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute in anni precedenti. Pertanto prima di versare l'imposta, si consiglia di verificare la propria rendita.

**Si fa presente che ogni venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 presso l'Ufficio Tecnico Comunale è presente un addetto del Catasto al quale è possibile rivolgersi per verificare la rendita catastale degli immobili di proprietà.**

**Aree fabbricabili:** si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno. Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili classificate dal P.R.G. secondo il seguente prospetto:

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "A"</b> Valore al mq	Zona "A" I.F. 3 mc/mq	Note
Unica	Euro 387,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "B"</b> Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	Euro 362,00	Euro 232,00	////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 232,00	Euro 155,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "C"</b> Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	Euro 232,00	Euro 186,00	////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 155,00	Euro 124,00	
Unica	/////		Euro 52,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "C"</b> Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	<i>Euro 139,00</i>	////
C2/2 I.T. 2,30	<i>Euro 297,00</i>	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	Euro 258,00	
C2/5 I.T. 0,96	Euro 83,00	

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo "AREE PEREQUATE"</b> Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	Euro 129,00	Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell'intera area perequata.
Mezzavia – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18	Euro 103,00	

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D”</b> Valore al mq	Zona “D1” Aree urbanizzate	Zona “D2E” Aree urbanizzate da	Note
Indice di copertura 40%	Euro 52,00	////	////
Indice di copertura 50%	Euro 62,00	////	////
Unica	////	Euro 36,00	////

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D TERMALE”</b> Valore al mq	Zona “D3a” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona “D3aE” e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone “D3a” e “D3aE”.
I.F. 1,50 mc/mq	Euro 52,00	////	Euro 15,00
I.F. 2,00 mc/mq	Euro 67,00	////	Euro 21,00
I.F. 2,50 mc/mq	Euro 77,00	////	Euro 23,00
I.F. 4,00 mc/mq	Euro 119,00	////	Euro 36,00
Unica	////	Euro 41,00	Euro 13,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “D3.”</b> Valore al mq	Zona “D3.b1” Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona “D3.b2” Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	Euro 15,00	////	////
Unica	////	Euro 36,00	////
Unica	////	////	Euro 41,00

Zona Territoriale Omogenea <b>Tipo “E”</b> Valore al mq	Zona “E1 P.R.U.U.” I.F. 0,50 mc/mq	Note
Unica	Euro 41,00	Volume massimo edificabile 800 mc

<b>AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI</b> Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	Euro 8,00	////	////
Unica	////	Euro 52,00	////

<b>AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI</b> Valore al mq	Area per attrezzature di interesse comune (Art. 28. Lett. B N.T.A. – Parco Tecnologico Torre al Lago)	Area a parco per il gioco e lo sport. VP-VPT (art. 28 Lett. C. N.T.A.)	Note
Unica	Euro 7,00	Euro 5,00	////

<b>AREE PER SERVIZI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO</b> Valore al mq	Area per spazi pubblici e per attività collettive (art. 29. Lett. A N.T.A.).	Area a verde pubblico (Art. 29. Lett. B N.T.A.)	Note
Unica	Euro 4,00	Euro 4,00	////

## *Aliquote per il 2003*

- Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze purché siano ubicate nello stesso edificio;
- Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale.

## *Esempi di calcolo*

### **Abitazione principale con rendita catastale di Euro 550,00**

**ACCONTO:** Euro 550,00 \* 5% (rivalutazione) \* 100 (coefficiente di rivalutazione) \* 4,5 per mille (aliquota dell'anno 2002)\*50%= Euro 129,93 -52,5 (50% della detrazione abitazione principale)= Euro 77,43.

**TOTALE DOVUTO PER IL 2002:** Euro 550,00 \*5% \*100 \*4,5 per mille =259,87-105 (detrazione abitazione principale)= Euro 154,87.

**SALDO:** 154,87 - 77,43= Euro 77,44

Il calcolo dell'imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e nel caso l'immobile sia stato acquistato o venduto durante l'anno, anche dei mesi di possesso.

## *Detrazione per l'abitazione principale*

Per l'abitazione principale spetta una detrazione d'imposta pari a Euro 105,00 rapportate al periodo effettivo di possesso. Se il fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

- la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;
- **la casa concessa in uso gratuito a PARENTI IN LINEA DIRETTA FINO AL PRIMO GRADO, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza e non siano possessori di altri immobili per intero o per quota parte.**

## *Maggiori detrazioni per l'abitazione principale*

Hanno diritto ad una maggiore detrazione, quantificata complessivamente in Euro 260,00 i nuclei familiari che presentino una situazione soggettiva come di seguito indicato.

### Famiglia, al 1° gennaio 2003:

\* con tre o più figli minorenni;

\* oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;

\* oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

\* oppure assistita in via continuativa dai servizi sociali del Comune;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili, per intero o per quota, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare

(sommare i redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore ai seguenti importi:

1 componente – Euro 11.000,00

2 componenti – Euro 14.900,00

3 componenti – Euro 17.000,00

aggiungere Euro 3.000,00 per ogni componente in più.

**I soggetti possessori dei requisiti sopra indicati devono presentare apposita autocertificazione compilata in tutte le sue parti, il cui modulo si trova a pag. 9 della presente informativa, consegnandola all'ufficio protocollo entro il 20.12.2003 a valere per l'esercizio 2003.**

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della maggiore detrazione, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 13/2003. In caso contrario, verrà recuperata la minore imposta versata maggiorata delle sanzioni previste per legge.

**N.B. La presente richiesta di maggiore detrazione I.C.I., che ha validità solo per l'anno in corso, deve essere presentata o trasmessa a mezzo posta esclusivamente fino al 20.12.2003 all'Ufficio Protocollo del Comune di Montegrotto Terme – Piazza Roma, 1. Richieste presentate oltre il termine previsto non saranno considerate valide.**

## *Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)*

I contribuenti che non pagano l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "Ravvedimento operoso".

**Riguardo al 2002 (acconto e saldo)** è possibile ravvedersi entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi 2002, applicando la sanzione del 6% più gli interessi legali del 3% dal 01.01.2002.

**Riguardo all'acconto 2003**, in scadenza il 30 giugno:

- se il versamento viene effettuato dal 2 luglio al 31 luglio si applica la sanzione di 1/8 del 30% sulla quota d'imposta non versata o tardivamente versata;
- se il versamento viene effettuato dal 30 agosto 2003 fino alla data di scadenza della dichiarazione dei redditi 2002, si applica la sanzione di 1/5 del 30% sulla quota d'imposta non versata o tardivamente versata;
- sulla quota d'imposta dovuta vanno calcolati gli interessi del 3% annuo, rapportati ai giorni di effettivo versamento.

### **Esempio:**

Pagamento 15 luglio (14 gg. di ritardo)

Imposta dovuta= Euro 1.460,00

+ Sanzioni (3,75% di Euro 1.460,00 ) =Euro 54,75

+ Interessi (1.460,00 \* 3\* 14/36.500)= Euro 1,68

Totale importo dovuto: 1.460 + 54,75 + 1,68= Euro 1.516,43

### **Modalità di pagamento**

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino (usato per il versamento ICI ordinario) l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi barrando l'apposita casella. E' opportuno comunicare, anche via fax, l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "Ravvedimento operoso " allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'Ufficio protocollo. (Il modello si trova a pag. 10 della presente informativa)

## **DENUNCE DI VARIAZIONI**

**Le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2002 al 31/12/2002** (acquisto, vendita, ristrutturazione, **uso gratuito ai familiari** ecc.) devono essere dichiarate sulle appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi, acquistabili nelle cartolerie o scaricabili da Internet – [www.finanze.it](http://www.finanze.it).

La dichiarazione deve essere consegnata all'Ufficio Tributi entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi o spedita tramite raccomandata semplice.

Spett.le  
Comune di Montegrotto Terme  
Ufficio Tributi  
Piazza Roma, 1  
35036 Montegrotto Terme

**OGGETTO: Richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I. per l'anno 2003  
(delibera G.C. n. 13 del 13.02.2003).**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

C. F. \_\_\_\_\_

residente a MONTEGROTTO TERME

in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ int. \_\_\_\_\_

chiede di poter usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale.

In base a quanto disposto dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

**CHIEDE**

Di potere usufruire della maggiore detrazione ai fini dell'ICI pari a Euro 260,00 secondo quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 13.02.2003 per l'anno in corso

A tal fine

**DICHIARA**

1. **di possedere solo l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze (garage - posto auto - cantina ecc.), che costituisce l'unica ed esclusiva proprietà del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto, uso o diritto di abitazione al 1/1/2003;**
2. che la famiglia si trova in una delle seguenti condizioni:
  - con tre o più figli minorenni;
  - con almeno un componente anziano di 70 anni;
  - con un soggetto disabile con invalidità almeno del 66%;
  - assistita in via continuativa dai Servizi Sociali del Comune.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Montegrotto Terme,

**FIRMA**

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

- a) Fotocopia completa del documento di riconoscimento del titolare dell'immobile;
- b) Dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Unico).

Spett.le  
Comune di MONTEGROTTO TERME  
Ufficio Tributi  
Piazza Roma, 1  
35036 – Montegrotto Terme (Pd)

Oggetto: **Comunicazione eseguito Ravvedimento operoso (Art. 13 D. Lgs. n. 472/97).**

CONTRIBUENTE \_\_\_\_\_

RESIDENTE \_\_\_\_\_

CODICE FISCALE \_\_\_\_\_

ANNO D'IMPOSTA \_\_\_\_\_ RIFERIMENTI IMMOBILE

***TIPO DI INFRAZIONE***

- mancato pagamento di acconto o saldo entro 30 giorni
- mancato pagamento di acconto o saldo entro 1 anno

***SANZIONE***

(3,75%)  
(6%)

***DATI VERSAMENTO***

1) TRIBUTO	
2) SANZIONE	
3) INTERESSI LEGALI (tasso 3%)	
TOTALE	

Si allega copia della ricevuta del versamento.

Data

Firma